numero

Bellinzona

5606 fr 0 13 novembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +4191 81443 20
fax +4191 81444 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Bundesrain 20 3003 Berna

trasmessa per email: kd-rechtsabteilung@fedpol.admin.ch

<u>Procedura di consultazione relativa alla Legge sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse</u>

Gentili signore, Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 28 agosto 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Il Governo cantonale saluta positivamente le modifiche di legge proposte, infatti, permettendo la fenotipizzazione ai fini della ricerca, ci si allinea ai progressi della scienza a beneficio della ricerca della verità materiale.

La legge, unitamente al rapporto esplicativo, è stata da noi esaminata in collaborazione con le autorità cantonali interessate dalla modifica, in particolare la Polizia cantonale, il Ministero pubblico e il Magistrato dei minorenni.

Dalla consultazione delle autorità sopra citate sono emerse delle osservazioni puntuali. Inoltre la Polizia cantonale condivide quanto osservato dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS) e dalla Conferenza dei capi Scientifica RBT (Romandie, Bern, Tessin) come pure della genetica forense del CURML (Centre Universitaire Romand de médicine légale) di Losanna e rimanda alle relative considerazioni.

Ad Art. 2 Profilo del DNA e uso previsto

La fenotipizzazione rappresenta un progresso innegabile per la risoluzione di reati gravi. Se da un lato non dovrebbe essere limitata a caratteristiche personali esternamente visibili, poiché per l'identificazione di una persona possono essere determinanti anche altri fattori di grande rilevanza non visibili esternamente (per esempio daltonismo), dall'altro lato, queste caratteristiche non sono da sopravalutare, poiché non sufficientemente precise e affidabili. Va ricordato anche, che qualsiasi indizio rilevato tramite fenotipizzazione, non è fine a sé stesso, ma deve essere validato da prove sufficienti.



Inoltre, per tener conto dei rapidi sviluppi scientifici, non risulta opportuno allestire un elenco esaustivo di caratteristiche che possono essere determinate tramite la fenotipizzazione. Perlomeno l'elenco potrebbe essere previsto in un'ordinanza, piuttosto che nella legge, al fine di adattarla più facilmente a nuove possibilità scientifiche.

Ad Art. 4 Limitazione della cerchia di persone

Questo approccio implica che non vi siano dubbi sulla filiazione. Infatti, se il profilo Y di un padre non corrisponde a quello della traccia, per poter escludere i suoi figli senza analisi, occorre essere certi che lui ne sia il padre biologico. Risulta opportuno lasciare questa valutazione all'inchiesta, anche perché in realtà, per ragioni di tempo e di costi, la riduzione della cerchia delle persone sarà fatta comunque, senza che sia necessario fissarla in modo vincolante nella legge. Si propone dunque di modificare l'art. 4 come segue:

Nell'ambito dell'esecuzione di un'indagine a tappeto in virtù degli articoli 256 del Codice di procedura penale (CPP) e 73t della Procedura penale militare del 23 marzo 1979(PPM) o di una ricerca allargata di legami di parentela in virtù degli articoli 258° CPP e 73w PPM, la cerchia di persone da analizzare **può essere ristretta** al minimo mediante analisi del DNA del cromosoma Y o del DNA mitocondriale.

Ad Art. 6, rubrica (abrogata) e cpv. 1

Si propone di aggiungere esplicitamente anche l'uso della fenotipizzazione per l'identificazione di cadaveri sconosciuti il cui degrado non consente più di osservare le caratteristiche morfologiche e nel caso di una persona incapace di fornire indicazioni sulla sua identità.

Questa possibilità è menzionata nel messaggio, ma non sembrerebbe essere stata specificata nella legge.

Ad Art. 16 Cancellazione dei profili del DNA di persone

In generale, il periodo di conservazione dei profili viene ritenuto adeguato dalle autorità competenti anche per quanto riguarda la distinzione tra autori adulti e minorenni e costituisce un innegabile passo avanti rispetto alla situazione attuale. Inoltre il termine di cancellazione viene segnalato già al momento della pronuncia della sentenza, semplificando la procedura. Si propone però di precisare l'art. 16 cpv. 1 lett. a come segue:

of proporte pero at precisare tart. To opt. Thete a come degace.

a. non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata dal crimine o dal delitto inizialmente ipotizzato;

Non è infatti raro che un procedimento penale venga aperto, ad esempio, per infrazione semplice alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LStup, che è un delitto, con conseguente possibile prelievo del DNA. Al termine del procedimento penale l'imputato non viene invece condannato per ex art. 19 LStup, ossia per il delitto; tuttavia viene condannato, ma "solo" per contravvenzione alla medesima Legge ex art. 19a LStup. Di conseguenza, con la suddetta proposta precisazione della norma, non vi sarebbero più dubbi sull'obbligo di immediata cancellazione del DNA.

Ad Art. 17

Il vecchio articolo 17 «Cancellazione soggetta ad un'autorizzazione» è qui abrogato.

L'articolo permetteva però, a determinate condizioni, di non eliminare il profilo DNA malgrado la scadenza del periodo di conservazione. Ad esempio, viene utilizzato per evitare di cancellare i dati identificativi e il profilo del DNA delle persone sottoposte a mandato di arresto. In effetti, accade che la data di cancellazione dei dati della persona sia raggiunta, mentre quest'ultima è ancora posta sotto mandato di arresto. Se i suoi dati vengono cancellati, i mezzi per certificare l'identità



della persona sono ridotti, così come la possibilità di identificarlo per reati che potrebbe commettere fin quando non viene arrestato. L'articolo 17 consente attualmente di estendere la conservazione dei dati fino a quando la persona non viene arrestata e, se necessario, reinserirla nelle formalità di identificazione e nell'assunzione di DNA.

La vecchia versione dell'articolo 17 dovrebbe pertanto essere mantenuta in aggiunta alla nuova versione.

In conclusione, si rinnovano i ringraziamenti per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura in consultazione in parola.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

sidente:

hristian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sq@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.